

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 892)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1959
(V. Stampato n. 1425)*

d'iniziativa dei deputati MARTINA Michele, SCIOLIS, COSSIGA, SARTI e AMADEO Aldo

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 DICEMBRE 1959

Modifica dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, sono sostituiti dal seguente:

« Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio 1959-60, il contributo stesso sarà annualmente stabilito, con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con quello del tesoro, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e, in ogni caso, non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi di cui al successivo articolo terzo ».